

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1983

Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si dispone la revisione della misura dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato ed il suo adeguamento ai costi dei servizi in relazione ai quali gli importi tuttora vigenti risultano talora irrisori e comunque incongrui.

Si è ritenuto di dover operare detto adeguamento non solo sui diritti di cui alla tabella approvata dalla legge 24 dicembre 1976, n. 900, ma anche su quelli contemplati nella legge 7 febbraio 1979, n. 59.

Quest'ultima legge, infatti, pur innovativa, in quanto ha introdotto una semplificazione dei servizi per i procedimenti civili prevedendo un unico deposito da effettuarsi all'inizio della causa, non ha tuttavia comportato una sostanziale modifica dell'entità dei diritti, limitandosi a quantifica-

re il deposito stesso in misura forfettaria, ma sempre sulla base degli importi fissati nella tabella del 1976.

Il divario sempre più accentuatosi tra i costi dei servizi, valutati in termini di impiego di personale, di tempo e di apparecchiature, e l'entità dei diritti, che rappresentano sostanzialmente una «tassa» e quindi il corrispettivo del godimento di un servizio pubblico, impone ora un sensibile aggiornamento.

Si è quindi proceduto in tale senso tenendo presenti non solo la svalutazione monetaria intervenuta dal dicembre 1976 ad oggi (100=279,3), ma anche e soprattutto, in relazione alle diverse voci della tabella, la qualità e il costo del servizio e preoccupandosi, nel contempo, di non operare indiscriminatamente, bensì in modo selettivo, avute presenti le concrete esigenze degli utenti della giustizia.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

A decorrere dal 1° gennaio 1984 la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

Dalla stessa data le tabelle annesse alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, denominate allegati 1) e 2), sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A

**DIRITTI RISCOSSI DALLE CANCELLERIE  
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE PER CONTO DELLO STATO**

Natura degli atti	Diritto fisso	Diritto graduale
1. Diritto per la prima iscrizione nei registri e ruoli previsti da codici e leggi speciali (per i procedimenti non previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59):		
per gli uffici di conciliazione;	L. 400	—
per gli altri uffici giudiziari.	» 2.000	—
2. Diritto per ogni fascicolo da formare ai termini di legge, compresi i fascicoli relativi agli articoli di credito iscritti nei campioni (per i procedimenti non previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59):		
per gli uffici di conciliazione;	» 600	—
per gli altri uffici giudiziari.	» 2.000	—
3. Diritto per ogni comunicazione da farsi di ufficio in ordine ai provvedimenti del giudice e per ogni inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , nel Foglio degli annunci legali e nei giornali stabiliti dal giudice (per i procedimenti non previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59):		
per gli uffici di conciliazione;	» 600	—
per gli altri uffici giudiziari.	» 2.000	—
4. Diritto di originale:		
a) in materia civile, per tutti gli atti e provvedimenti iscritti nel registro cronologico (per i procedimenti non previsti dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59) e per tutti i certificati:		
per gli uffici di conciliazione;	» 600	—
per gli altri uffici giudiziari.	» 2.000	—
b) in materia penale, per tutti i verbali di dibattimento, per le ordinanze che pongono fine al procedimento, per le sentenze e per i decreti penali di condanna, per tutti i certificati, compresi quelli del casellario giudiziario richiesti dalle parti in carta bollata ed al nome di altra persona a norma dell'articolo 607 del codice di procedura penale.		
	» 1.500	—

## Segue TABELLA A

5. Diritto di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di registrazione degli atti e dei provvedimenti.	L. 5.000	—
6. Diritto per la compilazione dei mandati relativi a pagamenti nelle liquidazioni dei depositi giudiziari per l'assegnazione o distribuzione di somme nelle procedure di esecuzione e per ogni liquidazione di onorari nelle procedure fallimentari; per ogni mandato.	» 2.000	—
7. Diritto per la compilazione della nota delle spese in materia civile e penale.	» 3.000	—
8. Diritto di ricerca e visione di atti e fascicoli relativi ad affari civili e penali definiti o estinti da oltre l'anno; per ciascun anno di ricerca.	» 2.000	—
9. Diritto di ricerca e di visione di atti successivi alla costituzione delle imprese e delle società.	» 2.000	—
10. Diritto per la prima vidimazione dei libri di commercio e di quelli tenuti da imprese, società, associazioni, fondazioni, eccetera, compresi i copialettere; per ogni cento pagine o frazione.	» 3.000	—
11. Diritto per la vidimazione annuale, prescritta dal codice civile, dei libri di commercio.	» 3.000	—
12. Diritto per ogni iscrizione nel registro delle imprese o, fino all'attuazione di questo, nei registri di cancelleria di atti e fatti previsti dall'articolo 100 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e per ogni deposito di atti e documenti previsti dall'articolo 101 del medesimo regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.	» 8.000	—
13. Diritto di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi:		
a) diritto di copia:		
per la prima pagina;	—	L. 500
per ogni pagina successiva.	—	» 200

## Segue TABELLA A

b) diritto di certificazione di conformità.

L. 2.000

—

Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in lire 200 per ogni pagina esclusa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente.

Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità sono dovuti, per ogni pagina:

c) diritto di rilascio;

—

L. 50

d) diritto di copia.

—

» 150

Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità, i diritti di cui alle lettere c) e d) sono calcolati per pagine di formato uso bollo e la fornitura della carta è a carico della cancelleria.

Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in lire 150 per ogni pagina, compresa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente.

Quando a norma dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione è richiesta per copia di atti o di certificati predisposti dai richiedenti, è dovuto soltanto il diritto di cui alla lettera b).

I diritti di cui alle lettere a), c) e d) sono calcolati con riferimento al numero delle pagine della copia rilasciata.

Per gli uffici di conciliazione tutti i diritti sopra indicati sono ridotti alla metà.

#### 14. Diritto di urgenza.

Per il rilascio delle copie di cui al precedente n. 13), entro cinque giorni dalla richiesta se trattasi di copie manoscritte o dattiloscritte, ed entro due giorni se trattasi di copie fotografiche.

il doppio dei diritti dovuti secondo il precedente n. 13).

TABELLA B

## IMPORTI PREVISTI NEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 59

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI  1	Importo delle marche da applicare o dei versamenti da effettuare a mezzo di conti correnti postali	
	per imposta di bollo  2	per diritti di cancelleria, per diritti, indennità di trasferta, per spese postali, per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'articolo 1, secondo comma, nonchè per il diritto di chiamata di causa  3
A) Procedimenti davanti al pretore		
1) di cognizione		
a) in primo grado . . . . .	2.800	21.000
b) in grado di appello . . . . .	2.800	21.000
2) di esecuzione . . . . .	4.200	24.000
B) Procedimenti davanti al tribunale		
1) di cognizione		
a) in primo grado . . . . .	4.900	21.000
b) in grado di appello . . . . .	4.900	21.000
2) di esecuzione . . . . .	9.800	109.000
C) Procedimenti davanti alla corte di appello . .	2.800	21.000
D) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione	1.400	27.000
E) Procedimenti speciali		
1) di ingiunzione . . . . .	1.400	9.000
2) altri . . . . .	1.400	10.500

N.B. — Nella somma forfettaria indicata alla colonna 3 non sono compresi i diritti e le spese per eventuali copie di atti e provvedimenti eseguiti nel corso del procedimento.

Per i procedimenti di ingiunzione la somma di cui alla colonna 3 non è comprensiva dei diritti, indennità di trasferta, spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento su richiesta del cancelliere.

Mediante marche si corrisponde, se dovuta, la tassa di iscrizione a ruolo (articolo 3, legge 25 aprile 1957, n. 283).

TABELLA C

RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO DELLE MARCHE O DEI VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI  
POSTALI DI CUI ALLA COLONNA 3 DELLA TABELLA B

NATURA E GRADO DEI PROCEDIMENTI	Per diritti di cancelleria	Per l'attività dell'ufficiale giudiziario di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 59				Importo complessivo delle marche o dei versamenti di cui a col. 3 ta- bella B Totale (col. 2+6)
		Per inden- nità di tra- sferta e spe- se postali	Per diritti, tasse (art. 154, comma 2, Ord.) somma fis- sa (art. 154, comma 5, Ord.)	Per diritto di chiamata di causa, cronologico, tassa 10%	Totale (col. 3+4 +5) (arro- tondato)	
1	2	3	4		6	7
A) Procedimenti davanti al pretore						
— di cognizione:						
a) in primo grado . . .	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
b) in grado di appello .	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
— di esecuzione . . . .	16.900	3.750	3.410	—	7.100	24.000
B) Procedimenti davanti al tribunale						
— di cognizione:						
a) in primo grado . . .	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
b) in grado di appello .	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
— di esecuzione . . . .	99.500	5.000	4.550	—	9.500	109.000
C) Procedimenti davanti alla corte di appello . . . .	15.800	2.500	2.270	440	5.200	21.000
D) Procedimenti davanti alla Corte di cassazione . . .	21.800	2.500	2.270	440	5.200	27.000
E) Procedimenti speciali						
1) di ingiunzione . . . .	9.000	—	—	—	—	9.000
2) altri . . . . .	9.000	1.000	500	—	1.500	10.500